

OGGETTO: Deliberazione di C.C. n. 3 del 13/2/2001 ad oggetto: Approvazione proposta di adozione nuovo “Regolamento di disciplina per gli interventi di assistenza economica”. Modificazione dell’art. 6 del Regolamento per adeguamento ai parametri ISEE.

RELAZIONE

Con deliberazione di C.C. N. 3 DEL 13/02/2001 è stato approvato il Regolamento di disciplina delle procedure per gli interventi di assistenza economica.

L’art. 5 del predetto regolamento individua le categorie di soggetti a favore dei quali possono essere erogati interventi di assistenza economica.

Il successivo art. 6, facendo riferimento al reddito, individua il cosiddetto “minimo vitale”, limite, che se non superato dal singolo nucleo familiare, determina le condizioni di accesso all’assistenza economica.

In adempimento al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (“Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”), risulta opportuno modificare l’art. 6 del Regolamento in oggetto, dando adeguata applicazione ai criteri per la determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (minimo vitale in riferimento ai parametri ISEE).

Versione attuale

Art. 6

Si considerano rientrare nelle condizioni di cui all’art. 5 i nuclei familiari il cui reddito, in base al numero dei componenti, non superi i seguenti limiti (minimo vitale):

N° COMPONENTI	PARAMETRO	LIMITE DI REDDITO MENSILE
1	1,00	720.880 (*)
2	1,57	1.132.000
3	2,04	1.471.000
4	2,46	1.773.000
5	2,85	2.055.000

- Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente
- Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori
- Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all’art. 3 – comma 3 – della legge 5.2.92 n. 104 e/o invalidità superiore al 66%
- Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa.

(*) il valore viene adeguato all’importo netto mensile della pensione integrata al trattamento minimo erogata dall’INPS nella misura stabilita di anno in anno.

Versione proposta

Art. 6

Si considera rientrare, nelle condizioni di cui all'art. 5, il nucleo familiare per il quale l'indicatore della situazione economica equivalente (situazione ISEE), calcolata dall'INPS secondo i criteri enunciati nell'art. 2 del D. lgs. 109/98 e successive modificazioni, abbia come elemento di riferimento, nella scala di equivalenza della tabella 2) allegata al D. lgs. n. 109/98, l'ammontare annuo della pensione minima da lavoro dipendente erogata dall'INPS, così come annualmente rideterminato.

L'ammontare base sopra indicato, riferito ad un unico componente il nucleo familiare, viene riparametrato secondo la scala di equivalenza ed al numero dei componenti.

A titolo esemplificativo si riportano le fasi del processo di accertamento della situazione economica equivalente (situazione ISEE) come desunte dall'art. 2 del D. lgs. 109/98:

1. Valutazione della situazione economica del richiedente:
viene determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF.
2. Individuazione dell'indicatore della situazione economica del richiedente:
è definito dalla somma dei redditi di natura diversa (redditi IRPEF e da attività finanziarie), secondo procedure di calcolo e detrazioni indicate nella tabella 1, del D. lgs. n. 109/98.
3. Individuazione della situazione economica equivalente:
viene calcolato come rapporto tra l'indicatore individuato al punto 2 ed il parametro desunto dalla scala di equivalenza definita dalla tabella 2 allegata al D. lgs. n. 109/98.

Sempre a scopo esemplificativo, si illustra qui di seguito l'applicazione della scala di equivalenza all'ammontare annuo della pensione minima INPS da lavoro dipendente, precisando che :

- A) l'importo di riferimento è quello attualmente in vigore e soggetto a rideterminazione annua;
- B) che la situazione economica equivalente soggiace ad ulteriori maggiorazioni (esplicitate dalla legge) per particolari situazioni familiari (assenza di 1 coniuge, presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap, ecc).

Numero dei componenti il nucleo familiare	Parametro	Limite di reddito annuo £
1	1,00	£ 9.624.550
2	1,57	£ 15.110.537
3	2,04	£ 19.634.082
4	2,46	£ 23.676.393
5	2,85	£ 27.429.961

Sesto San Giovanni, 4 febbraio 2002

***L'Assistente del Direttore Generale
Dott.ssa Francesca Del Gaudio***

OGGETTO: Deliberazione di C.C. n. 3 del 13/2/2001 ad oggetto: Approvazione proposta di adozione nuovo "Regolamento di disciplina per gli interventi di assistenza economica". Modificazione dell'art. 6 del Regolamento per adeguamento ai parametri ISEE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la relazione del Direttore Generale, allegata alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante, con cui si propone di modificare l'art. 6 del Regolamento di disciplina per gli interventi di assistenza economica - adeguamento ai parametri ISEE e ritenutala meritevole di accoglimento;
- Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/00;

DELIBERA

- 1) di modificare l'art. 6 del Regolamento per adeguamento ai parametri ISEE, come segue:

Versione attuale

Art. 6

Si considerano rientrare nelle condizioni di cui all'art. 5 i nuclei familiari il cui reddito, in base al numero dei componenti, non superi i seguenti limiti (minimo vitale):

N° COMPONENTI MENSILE	PARAMETRO	LIMITE DI REDDITOREDDITO
1	1,00	720.880 (*)
2	1,57	1.132.000
3	2,04	1.471.000
4	2,46	1.773.000
5	2,85	2.055.000

- Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente
- Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori
- Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art. 3 – comma 3 – della legge 5.2.92 n. 104 e/o invalidità superiore al 66%
- Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa.

(*) il valore viene adeguato all'importo netto mensile della pensione integrata al trattamento minimo erogata dall'INPS nella misura stabilita di anno in anno.

Versione proposta

Art. 6

Si considera rientrare, nelle condizioni di cui all'art. 5, il nucleo familiare per il quale l'indicatore della situazione economica equivalente (situazione ISEE), calcolata dall'INPS secondo i criteri enunciati nell'art. 2 del D. lgs. 109/98 e successive modificazioni, abbia come elemento di riferimento, nella scala di equivalenza della tabella 2) allegata al D. lgs. n. 109/98, l'ammontare annuo della pensione minima da lavoro dipendente erogata dall'INPS, così come annualmente rideterminato.

L'ammontare base sopra indicato, riferito ad un unico componente il nucleo familiare, viene riparametrato secondo la scala di equivalenza ed al numero dei componenti.

La delibera è stata approvata all'unanimità con i voti favorevoli dei gruppi: DS, PRC, PPI, LISTA CIVICA ULIVO, FI; con l'astensione del gruppo dei VERDI e LN.